

www.expartecreditoris.it

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vittorio Ragonesi- Presidente
Dott. Giacinto Bisogni- Rel. Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

SOCIETÀ

- ricorrente-

Nei confronti di

BANCA

-controricorrente-

avverso la sentenza n. Omissis/2013, emessa il 12 agosto 2013 dalla Corte di appello di Lecce, nella causa n. R.G omissis/2007.

Rilevato che in data 20 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta;

Rilevato che:

1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 11.10.2013, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Banca, riduceva il credito vantato nei suoi confronti dalla Società ad euro 15.421,70, condannando l'istituto al pagamento della predetta somma, oltre interessi dalla domanda. Osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che l'eccezione di prescrizione, formulata dall'istituto con riferimento ai diritti di restituzione anteriori al 3.2.1992, era in parte fondata, avendo il c.t.u., nominato per individuare i pagamenti secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24418 del 2010, correttamente distinto tra rimesse solutorie e ripristinatorie, fissando perciò il credito del correntista in euro 15.421,70.

2. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) avendo la Corte territoriale accolto un'eccezione di prescrizione formulata in modo generico dalla Banca, la quale non avrebbe indicato in modo compiuto e specifico quali operazioni fossero realmente colpite dalla prescrizione.

3. la Banca ha resistito mediante controricorso.

Ritenuto che

4. Il motivo è infondato.

Come risulta, infatti, dall'impugnata sentenza, l'istituto appellante, con il primo motivo di gravame, ripropose l'eccezione di prescrizione con riferimento ai "diritti restitutori anteriori al 3 febbraio 1992, sul punto allegando l'autonomia delle singole partite e l'orientamento della S.C. in tema di rimesse in materia fallimentare". Secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 24418 del 2010, correttamente applicato dalla Corte territoriale, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, la prescrizione del diritto restitutorio decorre dalla data della singola rimessa.

Pertanto a fronte di un'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto con riferimento alla richiesta di restituzione di tutte le rimesse, la Corte territoriale correttamente si è limitata a dichiararla fondata solo in parte, sicché, facendo applicazione del superiore principio, ha distinto, tramite l'ausilio del tecnico nominato, tra rimesse aventi funzione solutoria e rimesse aventi funzione ripristinatoria.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la discussione del ricorso in camera di consiglio e se il Collegio condividerà la presente relazione per il rigetto del ricorso.

La Corte, letta la memoria difensiva della controricorrente che aderisce alle conclusioni della relazione sopra riportata;

ritenuto di poter condividere le considerazioni relative alla qualificazione delle rimesse con le conseguenze indicate sulla decorrenza della prescrizione;

ritenuto che pertanto il ricorso deve essere respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 4.100 euro di cui 100 per spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*